



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 831 del 2021, proposto da

Angela Verrastro, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Mellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Esaminatrice - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli non costituita in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Università Suor Orsola Benincasa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Francesco Maria Varriale non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della prova orale del bando di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, della scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;

- della pubblicazione sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, degli esiti della terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30, Gruppo 7, pubblicato in data 03.02.2021, nella parte in cui prevede per la sig. Verrastro Angela la valutazione (voto) della terza prova Non Valutabile;

- degli elenchi pubblicati dall'Ateneo resistente recante i nominativi dei candidati ammessi al corso di specializzazione sostegno (in breve TFA Sostegno Anno Accademico 2019/2020), laddove escludono il nominativo della ricorrente;

del bando adottato dall'Ateneo resistente, pubblicato nel sito istituzionale, con il quale venivano indette le procedure della terza prova orale, nella parte in cui disciplinano le modalità di svolgimento e di superamento della prova ai fini dell'ammissione al corso;

- della graduatoria nominativa finale di merito degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, scuola secondaria di secondo grado, pubblicata in data 09.02.2021, sul sito dell'Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella parte in cui non contempla

l'inserimento tra gli ammessi del nome della ricorrente;

- del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. n. 95 del 12.02.2020), provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente al corso;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – nella parte lesiva per la ricorrente;

- del verbale e il giudizio comminato dalla quarta commissione alla ricorrente in riferimento alla terza prova del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, (D.M. 30 settembre 2011), sostenuta in data 27.01.2021, ore 14 e 30;

- di tutti gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente, in particolare gli atti e verbali della commissione esaminatrice nella parte in cui ha ritenuto non valutabile (NV) la terza prova effettuata dalla ricorrente in data 27.01.2021;

per quel che occorra tutti i successivi atti della procedura;

- della prova orale sostenuta in data 27.01.2021, con modalità da remoto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente

nonché di tutte le altre domande nell'epigrafe del ricorso specificate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università Suor Orsola Benincasa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 la dott.ssa Anna Corrado;

Visto l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e il D.P.C.S. del 28.12.2020;

CONSIDERATO CHE:

- la ricorrente ha partecipato al bando di selezione del corso pubblico di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, bandito dal MIUR, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;

- la ricorrente ha svolto e superato sia la prova preselettiva che la seconda prova pratica risultando ammessa alla terza prova, che consisteva in approfondimenti e critiche delle tematiche della seconda prova con evidenza delle questioni motivazionali individuali riguardanti la scelta di intraprendere il percorso dell'insegnamento dell'attività di sostegno scolastico;

- nel corso della terza prova, in ragione del cattivo funzionamento del suo apparato informatico, la ricorrente è risultata non visibile e che pertanto è stata considerata dalla Commissione non valutabile, in ossequio alle regole disposte per la procedura concorsuale in esame da svolgersi da remoto per l'emergenza Covid 19;

- le ragioni della ricorrente appaiono, a un sommario esame proprio di questa fase del giudizio, di favorevole delibazione in quanto la Commissione, per come si sono svolti i fatti, ben avrebbe potuto individuare una ulteriore data per consentire alla stessa la ripetizione della terza prova di esame, non emergendo, dagli atti di causa, particolari circostanze impeditive in tal senso;

- la scelta della Commissione, in considerazione dell'iter della procedura, non appare proporzionata al sacrificio e al pregiudizio che ne deriva alla ricorrente;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del petitum

del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nella graduatoria in atti;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto solo a uno solo dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue

conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
 - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
 - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
 - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
 - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
 - le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
- RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 17/02/2021;
- RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati,

la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 7 giugno 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- sospende i provvedimenti impugnati per quanto di interesse;
- dispone la rinnovazione della terza prova conclusiva della procedura;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 giugno 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Corrado

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO